



# COMUNE DI MONTALTO DORA

PROVINCIA DI TORINO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

PROCEDURA APERTA  
PER L’AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ANFITEATRO COMUNALE ANGELO BURBATTI

Allegato “B” - Capitolato speciale

## CAPITOLATO SPECIALE

### ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Per "Affidatario" si intende il soggetto che risulta aggiudicatario della gara, al quale viene affidato il servizio di gestione del CENTRO COMUNALE CULTURALE POLIVALENTE, denominato "ANFITEATRO ANGELO BURBATTI".

Per "Committente" o A.C." s'intende l'Amministrazione Comunale di Montalto Dora che affida il servizio di gestione.

Per "Anfiteatro " si intende il CENTRO COMUNALE CULTURALE POLIVALENTE, denominato "ANFITEATRO ANGELO BURBATTI".

### ARTICOLO 2 - ENTE APPALTANTE

Comune di Montalto Dora - Servizi alla Persona - Piazza IV Novembre, 3 - 10016 MONTALTO DORA (TO) - TEL. 0125-652771, FAX 0125-650287, e-mail [omnia@comune.montalto-dora.to.it](mailto:omnia@comune.montalto-dora.to.it)

Responsabile del procedimento è Tezzon Venerina, Responsabile dei Servizi alla Persona, - TEL.0125-652771, FAX 0125-650287, e-mail [omnia@comune.montalto-dora.to.it](mailto:omnia@comune.montalto-dora.to.it)

### ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

1. Ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 10 luglio 2013, il CENTRO COMUNALE CULTURALE POLIVALENTE, denominato "ANFITEATRO ANGELO BURBATTI" è affidato in gestione mediante procedura concorsuale pubblica, alle condizioni di cui al presente capitolato.
2. Il Comune di Montalto Dora intende affidare in concessione, per l'Anfiteatro Angelo Burbatti di via Gano Vecchiolino Secondo, i servizi di:
  - a) gestione amministrativo - finanziaria;
  - b) gestione tecnico - operativa;
  - c) gestione impiantistica;
  - d) gestione organizzativa artistica;
  - e) ufficio e mansioni del Direttore Artistico, di comprovata esperienza e capacità;
  - f) servizi ed assistenza all'utenza;
  - g) custodia;
  - h) pulizia;
  - i) manutenzione ordinaria;
  - j) manutenzione aree esterne;
3. Alla scelta dell'affidatario si addiverrà ai sensi del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 art. 124 per appalti di servizi sotto soglia, mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 55 e 83 del medesimo decreto legislativo.
4. Il servizio oggetto della concessione concerne la gestione sia del funzionamento dell'Anfiteatro A. Burbatti nel suo complesso, sia della programmazione e organizzazione dell'attività artistica che si svolge al suo interno.
5. L'Affidatario potrà utilizzare l'Anfiteatro a sua libera scelta, fatti salvi i limiti derivanti dalla natura stessa dell'opera e quelli stabiliti dalla Giunta Comunale con atto n. 43 del 10 luglio 2013.
6. L'Affidatario dovrà mettere a disposizione gratuitamente l'Anfiteatro per **22 giornate** in cui l'A.C. potrà realizzare proprie iniziative e progetti anche patrocinando associazioni, scuole, comitati, fondazioni, ecc..
7. In particolare compete ed è consentito all'Affidatario:
  - a) l'organizzazione di manifestazioni artistiche, spettacoli teatrali, spettacoli musicali, proiezioni cinematografiche, mostre, convegni e quant'altro non contrasti con la natura dell'opera. L'Affidatario non potrà utilizzare o concedere l'Anfiteatro per iniziative o attività che rechino pregiudizio all'immagine del Comune di Montalto Dora. A tal fine sarà cura dell'Affidatario

acquisire il preventivo e vincolante assenso del Sindaco su quelle iniziative che esulano dalla normale attività artistica, teatrale, concertistica, cinematografica, culturale e convegnistica;

- b) organizzazione di corsi di teatro, recitazione e danza;
  - c) l'affitto dell'impianto ai privati per lo svolgimento delle attività di cui ai punti a) e b);
  - d) la gestione di attività di ristorazione e commerciali, negli spazi a ciò dedicati nell'Anfiteatro;
  - e) l'affitto ai privati, degli spazi accessori affidati in gestione, per lo svolgimento di ogni altra attività consona al decoro dell'Anfiteatro (ad esempio: presentazioni letterarie - proposte commerciali - ecc.)
  - f) la gestione degli spazi pubblicitari;
  - g) l'introito di tutti i proventi derivanti dai sopra elencati servizi, se non diversamente ed espressamente indicato nelle condizioni di appalto.
8. Nel caso in cui l'Affidatario non intenda realizzare in proprio tutti i servizi tecnici, manutentivi e di somministrazione alimenti e bevande potrà avvalersi di imprese terze qualificate, cui affidare singole attività secondo le modalità di cui al presente capitolato, dandone chiara indicazione nella domanda di partecipazione alla gara.
9. Non è consentita la cessione del contratto.
10. Di comune accordo tra le parti potranno essere apportate alle modalità di gestione del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento dello stesso.

#### ARTICOLO 4 - CONSEGNA E CONSISTENZA IMMOBILI E ATTREZZATURE

1. L'A.C. mette a disposizione dell'Affidatario, previa stesura di inventario da stilare in contraddittorio, i locali dell'Anfiteatro, compresi i camerini, il bar e la cucina, con i relativi impianti, le attrezzature, gli arredi, i locali di servizio con attrezzature per il cinema. Tale inventario sarà allegato al contratto d'affidamento in gestione per costituirne parte integrante e sostanziale. Detti locali ed attrezzature sono di proprietà dell'A.C. e saranno utilizzati dall'affidatario che ne garantirà l'efficienza e la conformità in materia di igiene e sicurezza.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva l'uso pieno degli uffici e della sala riunioni con relativi servizi igienici posti ai piani superiori e con accesso esterno al teatro.
3. Eventuali ulteriori attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività messe in essere dall'Affidatario, saranno a totale carico dell'Affidatario stesso.
4. Tutti i materiali, attrezzature ed impianti di cui in precedenza, non potranno essere modificati senza il preventivo assenso dell'A.C.
5. I materiali e tutto quanto viene dato in uso dovranno essere restituiti alla scadenza del contratto in buono stato di conservazione mediante apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi verranno stimati ed addebitati all'Impresa.
6. Quanto preso in consegna dall'Impresa si intende funzionante ed in buono stato, pertanto l'A.C. resta sollevata da qualsiasi onere inerente alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, ed eventuali sostituzioni o integrazioni di apparecchiature o componenti di esse, che si dovessero rendere necessari a causa di usura, danneggiamenti o furti. Tali eventuali spese saranno a totale carico dell'Impresa.
7. L'Impresa dovrà garantire, per le eventuali attrezzature che intende installare, il rispetto delle norme di legge in relazione ai materiali con cui dette attrezzature sono realizzate ed in conformità alle norme di legge in materia di sicurezza. In particolare per le eventuali nuove attrezzature l'Impresa dovrà indicare le caratteristiche tecniche di ogni singola attrezzatura e corredarla di depliant illustrativi, dai quali dovrà essere possibile evincere le caratteristiche specifiche.
8. Le opere, le forniture e piccole migliorie autorizzate ed effettuate dall'I.A. restano di proprietà dell'A.C. e per le stesse non sarà riconosciuta alcun compenso o indennizzo.
9. Eventuali ulteriori forme di collaborazione, per la realizzazione di considerevoli migliorie a immobile e/o attrezzature, potranno essere oggetto di accordo tra le parti.

#### ARTICOLO 5 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

1. L'affidamento del Servizio avrà la durata di anni 3 (tre), decorrenti dal 3 novembre 2013.
2. L'aggiudicazione del servizio avrà effetto dal **3 novembre 2013**, previa esecutività del relativo provvedimento amministrativo.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di riaffidare i medesimi servizi, per un uguale periodo, con procedura negoziata diretta all'aggiudicatario della presente gara ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D. lgs. n. 163/2006.

4. La durata del contratto potrà essere eventualmente prorogata per ulteriori sei mesi, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara.
5. Al termine della gestione l'Anfiteatro dovrà essere riconsegnato in perfetto stato di efficienza e conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante dal corretto utilizzo dell'impianto.

#### **ARTICOLO 6 - STANDARD MINIMI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO**

Gli standard minimi di qualità sono quelli riportati nel presente Capitolato. Tali standard sono da considerarsi minimi; essi vanno rispettati in quanto definiscono il livello di qualità e garanzia richiesti dall'Ente.

Pertanto il concorrente può presentare in fase di offerta proposte migliorative, che saranno oggetto di specifica valutazione, che non potranno comunque abbassare il livello degli standard minimi indicati.

#### **ARTICOLO 7 - PARTICOLARI CONDIZIONI DI UTILIZZO E DI GESTIONE**

L'affidatario si impegna ad assicurare le seguenti condizioni minime:

1. Apertura, chiusura e custodia ininterrotta di tutto l'impianto per tutto l'orario di funzionamento;
2. apertura, chiusura e custodia, pulizia, servizio bar, in occasione di manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune, smontaggio e rimontaggio sedie per gli utilizzi necessari al Comune in occasione del Carnevale e della Sagra del Cavolo Verza;
3. controllo dell'accesso di quanti accedono all'impianto; ove la natura della manifestazione lo richieda o lo suggerisca sulla base di ragionevoli previsioni, l'affidatario deve altresì richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine;
4. servizio di vigilanza ininterrotto sull'accesso e sulla permanenza degli utenti, con personale in possesso di tutti i requisiti di legge per assolvere tale attività, ed in numero adeguato a termini di legge;
5. corredo di pronto soccorso con permanenti dotazioni di attrezzature a norma di legge;
6. pulizia di tutto l'Anfiteatro e di ogni sua parte, sia interna (anche se non aperta ai praticanti ed al pubblico), sia esterna con l'impiego di ogni mezzo e metodologia utili ad assicurare i più alti standard d'igiene, con particolare riguardo ai camerini, ai servizi accessori ed ai servizi igienici;
7. i necessari interventi di derattizzazione (almeno 1 annuo);
8. manutenzione ordinaria di tutto il complesso, compresi gli impianti tecnici tutti, effettuata da soggetti in possesso di idonea competenza professionale - l'affidatario ha l'obbligo di annotare, su apposito registro, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria come da normative vigenti;
9. l'affidatario dovrà segnalare tempestivamente e per iscritto al Comune, entro 48 ore dall'accadimento, ogni guasto, danneggiamento, deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi con un'accurata relazione descrittiva con la quale si identifichino eventuali terzi responsabili (fatto salvo l'obbligo dell'eventuale denuncia agli Organi di Polizia, se ed in quanto dovuta);
10. l'affidatario dovrà conseguire, a propria cura e spese, ogni necessario titolo autorizzativo di pubblica sicurezza, amministrativo, commerciale, igienico-sanitario e quant'altro necessario per la legittima effettuazione di ogni attività svolta nell'ambito dell'Anfiteatro.

L'affidatario si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ogni altra disposizione per l'accesso e l'uso dell'Anfiteatro impartita dal Comune.

**Le spese per le utenze (luce, gas, acqua, telefono) e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono a totale carico dell'affidatario.**

#### **ARTICOLO 8 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO OFFERTO**

Il corrispettivo delle prestazioni oggetto del contratto consiste unicamente nel diritto per l'affidatario di gestire economicamente le attività oggetto dell'affidamento.

Il Comune di Montalto Dora, al fine di favorire l'attuazione delle attività gestionali, riconosce all'affidatario l'importo, pari ad euro 14.000,00 annui, che andrà ad integrare i proventi maturati nello svolgimento della propria attività, per la gestione tecnica della struttura e per l'ideazione e realizzazione del progetto culturale. Tale somma trova imputazione sul Bilancio per l'esercizio 2013 e negli appositi interventi del Bilancio Pluriennale 2014 e 2015.

#### **ARTICOLO 9 - CONDIZIONI ECONOMICHE**

Il Comune riconosce all'affidatario il diritto di introitare e trattenere per sé, in misura piena ed esclusiva, ogni incasso derivante dall'affluenza di pubblico, nel caso di manifestazioni direttamente organizzate, come pure di utilizzare ai fini di lucro, sia l'impianto sia quelle parti del complesso suscettibili di sfruttamento in tal senso, quali i locali destinati a ristorazione, guardaroba ecc.

#### **ARTICOLO 10 - PROGRAMMAZIONE ARTISTICA**

1. Il progetto culturale presentato dall'affidatario è complessivo, relativo alle stagioni culturali 2013-2014 (nel dettaglio con titoli degli spettacoli), 2014-2015 (a grandi linee) e 2015-2016 (a grandi linee). Ogni stagione teatrale dovrà avere un'articolazione minima comprendente almeno 3 spettacoli teatrali di cui almeno 2 di primarie compagnie e che rendano attuabile la volontà dell'Amministrazione Comunale di attribuire una definizione artistica specialistica all'Anfiteatro.

2. Per le due stagioni successive alla prima, l'Affidatario annualmente dovrà sottoporre al Comune nella persona del Sindaco, in via preventiva, il progetto teatrale della stagione.

3. Nel caso di mancato accordo tra le parti, al Comune è data facoltà di chiedere la sostituzione dei titoli non approvati tra quelli proposti, in misura non superiore al 20% degli spettacoli in cartellone.

4. Al termine di ogni stagione dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale una relazione dettagliata che illustri:

- l'andamento delle presenze di pubblico per ogni spettacolo;
- gli eventuali scostamenti rispetto al programma presentato, motivandoli;
- informazione su eventuali eventi o progetti integrativi attuati;
- rendiconto analitico delle entrate e delle uscite.

#### **ARTICOLO 11 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

1. E' a carico pieno ed esclusivo del Comune ogni intervento di straordinaria manutenzione (purché non conseguente a cattivo od imprudente uso dell'Anfiteatro) nonché di adeguamento di qualsivoglia natura ed eventuali nuovi standard obbligatori per legge.

2. Per eventuali interventi di migioria che il Comune andrà ad eseguire, nulla potrà opporre o richiedere l'affidatario del servizio.

3. Eventuali lavori di manutenzione straordinaria che comportino la chiusura totale o parziale dell'Anfiteatro saranno eseguiti dal Comune previ opportuni accordi con l'affidatario. Nulla sarà dovuto dal Comune per il mancato utilizzo della struttura derivante da lavori di straordinaria manutenzione.

4. Nessun intervento di manutenzione straordinaria o di modifica strutturale, ad esclusione di quelli di manutenzione straordinaria dichiarati urgenti dall'A.C., può essere effettuato dall'Affidatario, rimanendo di esclusiva competenza del Comune. Per eventuali opere comunque realizzate, pur a fronte del presente divieto, non spetteranno al gestore indennità o rimborsi a qualsivoglia titolo.

5. Sono a carico del Comune tutti gli interventi necessari relativi alla prevenzione incendi e alla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo, previsti dalla normativa vigente.

#### **ARTICOLO 12 - PERSONALE**

1. L'affidatario si impegna, sia nel caso che utilizzi propri soci, sia nel caso che si avvalga di personale dipendente per la gestione dell'Anfiteatro, a dare piena e regolare ottemperanza alla normativa previdenziale, assicurativa, di prevenzione e tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. L'affidatario si impegna a dare sempre puntuale ottemperanza, nella propria gestione, a tutta la normativa ed alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro, in particolare ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Nessun rapporto intercorre tra il Comune ed il personale - sia dipendente, sia in regime di lavoro autonomo - del quale l'affidatario si avvalga.

#### **ARTICOLO 13 - CAUZIONE**

1. A garanzia del corretto assolvimento degli obblighi contrattuali e della corretta gestione operativa del servizio è stabilita una cauzione definitiva pari ad **€ 4.200,00** (dicasi quattromiladuecento/00), ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, pari al 10% dell'importo **del contratto triennale.**

2. La cauzione definitiva dovrà esplicitamente prevedere l'incameramento a semplice richiesta scritta dall'A. C., con esclusione della facoltà del beneficio della preventiva escussione del debitore.

3. L'A.C. incamererà detta somma, tutta o in parte, qualora l'affidatario non ottemperi agli obblighi contrattuali; in tale ipotesi, l'affidatario dovrà ricostituire entro 15 giorni l'intero importo della cauzione.
4. Il Comune incamererà l'intero importo della cauzione in caso di risoluzione del contratto.
5. Nel caso in cui cessi la gestione prima del termine, per volontà unilaterale dell'affidatario, il Comune incamererà la parte di cauzione percentualmente corrispondente alla frazione temporale di contratto mancante.

#### **ARTICOLO 14 - POLIZZE ASSICURATIVE**

L'Affidatario si impegna a sottoporre alla preventiva approvazione del Comune i progetti di idonee polizze che provvederà a stipulare con decorrenza antecedente alla data di inizio della gestione degli impianti e con costi a proprio carico, a copertura dei seguenti rischi:

1. furto, danneggiamento alle strutture, rischi accessori ed eventi speciali relativi a tutti i beni mobili di proprietà dell'Affidatario, ovvero dallo stesso utilizzati, compresi i beni mobili di proprietà di terze persone presenti all'interno degli impianti oggetto dell'appalto; la polizza dovrà prevedere nelle sue Condizioni Particolari la clausola di rinuncia all'azione di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei confronti del Comune;
2. polizza di responsabilità civile verso terzi a copertura di tutte le attività svolte o che intende svolgere l'Affidatario ed indicate nel testo del presente Capitolato agli articoli 3) e 7). Nella definizione "terzi" dovrà essere ricompreso il Comune di Montalto Dora.

Il massimale di garanzia non dovrà essere inferiore ai seguenti limiti per ogni sinistro:

€ 2.500.000,00 per sinistro con il limite di:

€ 2.500.000,00 per lesioni e/o morte di ogni persona

€ 2.500.000,00 per danni a cose

I massimali sopraindicati saranno oggetto di eventuale revisione ed adeguato aggiornamento al termine del periodo triennale di affidamento in relazione ai mutati indici di inflazione rilevati dall'I.S.T.A.T.

Il contratto assicurativo dovrà dunque comprendere:

- a) inclusione della responsabilità civile "personale" di tutti gli addetti dell'Affidatario (dipendenti, collaboratori, altre figure) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto della medesima;
- b) inclusione dell'assicurazione per la responsabilità che incombe all'Affidatario ai sensi dell'art. 1784 del c.c. (cose consegnate);
- c) l'inclusione nell'assicurazione dei rischi relativi alla gestione di attività di ristorazione e commerciali.
- d) l'inclusione della estensione alla definizione di terzi, alle persone (titolari o dipendenti di altre ditte) compresi i consulenti.

#### **ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il Comune potrà dichiarare risolto il contratto qualora si verificano violazioni dello stesso e, in particolare:

1. Apertura di una procedura concorsuale, o messa in liquidazione a carico dell'Affidatario.
2. Cessione del contratto.
3. Interruzione non motivata del servizio teatrale.
4. Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione.
5. Gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'A.C..
6. L'affidatario accetta espressamente la clausola che non appena venga ad essere notificato il provvedimento di pronuncia di risoluzione, il Comune procederà all'incameramento della cauzione di cui all'articolo 13, così come accetta l'obbligo di riconsegnare l'impianto e tutto quanto oggetto dell'affidamento, in perfetto stato di manutenzione ed efficienza, entro il termine posto dal Comune.
7. L'affidatario dichiara e riconosce che nei casi di cui al presente articolo per nessun motivo potrà differire la consegna al Comune o richiedere la restituzione della cauzione di cui all'articolo 13.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, l'A.C. avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere a nuovo affidamento del servizio, attribuendo gli eventuali maggiori costi all'Impresa con cui il contratto è stato risolto.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze.

All'Impresa verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le spese e i danni.

Tale corrispettivo sarà calcolato in percentuale riferita al numero di spettacoli rappresentati sul numero di spettacoli programmati nella stagione teatrale di riferimento.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'A.C. potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Impresa, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

#### **ARTICOLO 16 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO**

Qualora l'affidatario intendesse disdire il contratto prima della scadenza naturale dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, L'A.C. si riserva di trattenere, a titolo di penale, l'intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dall'assegnazione del servizio ad altro soggetto, a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto all'Affidatario per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

#### **ARTICOLO 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'A.C. si impegna a custodire e non diffondere eventuali informazioni di cui possa venire in possesso e secondo le regole previste dal D.l.gs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

#### **ARTICOLO 18 - SPESE STIPULA E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO**

Tutte le spese di stipulazione e registrazione del contratto di affidamento in gestione ed ogni altra spesa conseguente sono a carico dell'affidatario.

#### **ARTICOLO 19 - DOMICILIAZIONE DELLE PARTI**

Per gli effetti contrattuali e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti il Comune e l'affidatario eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali

#### **ARTICOLO 20 - CONTROVERSIE**

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente contratto, dovrà essere risolta con giudizio arbitrale, ai sensi dell'art. 806 e seguenti del C.P.C.

Il collegio arbitrale giudicante sarà costituito a richiesta di una delle parti, e sarà composto da tre arbitri, dei quali due nominati dalle parti, uno per ciascuno, mentre il terzo arbitro, che avrà funzioni di Presidente, verrà nominato di comune accordo dai primi due, entro dieci giorni dall'ultima nomina.

In caso di mancato accordo, oppure qualora una delle parti non avesse provveduto a nominare il proprio arbitro entro 20 giorni dalla richiesta di costituzione del Collegio Arbitrale, il terzo Arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale di competenza.

Lo stesso Presidente del Tribunale nominerà l'eventuale arbitro di parte mancante.

Il Collegio Arbitrale svolgerà la sua attività presso il Tribunale di Ivrea.

La sentenza del Collegio sarà pronunciata entro 90 giorni dalla nomina del Presidente.

Le spese di procedimento verranno liquidate al Collegio sulla base delle vigenti tariffe professionali.

La decisione del Collegio determinerà altresì la misura in cui tali spese dovranno essere suddivise tra le Parti, esclusa la solidarietà per il pagamento delle stesse.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

#### **ARTICOLO 21 - AUTORITA' COMPETENTE PER RICORSO AMMINISTRATIVO**

T.A.R. Piemonte, c.so Stati Uniti n.45, Torino.